

Lettera aperta a

Ministro della Salute

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Assessori ad Agricoltura e Salute delle Regioni e Province Autonome

Egregi Ministri,
egregi Assessori,

Il settore apistico è da tempo in attesa del manuale operativo che permetta l'attivazione e l'operatività della banca dati apistica nazionale (BDA), prevista dal Decreto Interministeriale del lontano 4 dicembre 2009.

La presa in visione della bozza di manuale, peraltro presumibilmente già sottoscritta dai due Ministri, ci impone di segnalare le gravi e inaccettabili incoerenze e obblighi immotivati in essa contenuti.

- Al paragrafo 6.3 viene introdotto l'obbligo della *"identificazione dei singoli alveari, riportando sulle arnie il codice identificativo individuale ed un progressivo numerico"*.

In tal modo si vuol forse sostenere che l'imposizione di una numerazione progressiva dei contenitori, oltre al codice univoco identificativo dell'apicoltore/allevamento, permetta di identificare l'animale in essi contenuto e ne faciliti la tracciabilità? Esercitare l'apicoltura, come è noto, è un'attività non "statica", implica il continuo spostamento e combinazione di materiale biologico vivo (favi, popolati e non, api, api regine, pacchi d'api, sciame, ecc.).

L'obbligo di numerazione progressiva dei contenitori, a fronte di un'impegnativa e inutile incombenza per gli allevatori, stimolerà la creatività interpretativa (numerazione di arnie pigliasciami, mini nuclei da fecondazione, porta sciame, arnie vuote...), e il conseguente livello di contenziosi legati agli "arbitrii interpretativi" delle molte "autorità" deputate al controllo di questa informazione, o che ritengono di esserlo.

Si segnala inoltre che l'imposizione di tale "identificazione progressiva" non si accompagna all'obbligo di riportare il dato in BDA, ma a quello di riportare tale numerazione nei documenti che accompagnano la cessione/vendita di *"alveari e apiari"* (sic!) e nella registrazione e stampa del documento che accompagna le movimentazioni.

Si ribadisce che spostamenti e cessioni riguardano differenti tipologie di materiale biologico vivo (api regine, pacchi d'api, sciame, favi popolati e non popolati, ecc.) e si evidenzia come nel manuale vengono definiti come tali gli spostamenti, anche temporanei che *"determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario"*. Pertanto non si intendono movimentazioni quelle che avvengono tra due apiari attivi, con evidente spazio per interpretazioni, incoerenze e verosimile incremento del contenzioso.

Si propone pertanto di eliminare il paragrafo 6.3 del manuale

Gli apicoltori direttamente o tramite delegati devono registrare/aggiornare in BDA diverse informazioni (non viene precisato se in generale o da specificare per singolo apiario), fra cui:

- tipologia di attività, vengono previste due categorie:
 - *produzione per commercializzazione/apicoltore professionista (di cui alla Legge 24 dicembre 2004, n. 313);*
 - *produzione per autoconsumo e/o cessione diretta di piccole quantità.*

Si vuole perseverare nell'ignorare la normativa? Che senso ha accomunare le categorie autoconsumo con i piccoli produttori imprenditori apistici (necessariamente in possesso di P. IVA per poter legalmente commercializzare)? Quale può essere la ragione d'introdurre due fumose entità (cessione di piccole quantità e produzione per commercializzazione), facilitando in tal modo l'economia sommersa? Da vari punti di vista, sanitario come agricolo, ciò che è rilevante e qualificante è differenziare l'attività in relazione alla commercializzazione o meno (autoconsumo) dei suoi prodotti: perché si vuole non solo fare, ma anche perseverare nel fare confusione?

Si propone di prevedere due tipologie di attività: apicoltori che producono per la commercializzazione (e quindi con P. Iva) e apicoltori per autoconsumo.

- classificazione degli apiari detenuti per i quali si prevede la distinzione tra:
 - *stanziali;*
 - *temporanei: si vengono a costituire solo per un breve periodo (apiari che praticano il nomadismo, apiari costituiti da nuclei di nuova formazione, ecc.)*

Si introduce un altro elemento di ambiguità e discrezionalità, più che probabile fonte di esasperanti interpretazioni. Più che classificare gli apiari, che nell'anagrafe risulteranno con presenza di alveari (attivi) o con "zero" alveari, è utile sapere se la conduzione aziendale è di tipo "stanziale" o "nomade".

In BDA andranno indicati via via tutti gli apiari; alcuni saranno sempre attivi (stanziali) altri, per determinati periodi risulteranno, con zero alveari, perché ad es. per nomadismo gli stessi sono stati spostati in altro apiario (che a sua volta risulterà attivo, cioè con consistenza maggiore di zero, ecc.) .

Si propone di prevedere che l'apicoltore dichiari se la sua attività è solo stanziale o include/può includere il nomadismo.

- in BDA l'apicoltore deve dichiarare specie e sottospecie di quanto allevato, scegliendo fra : ligustica, siciliana/sicula, carnica o altro.

A meno che non si voglia imporre l'analisi obbligatoria, con evidenti finalità di sostegno economico a quanti effettuano analisi morfometriche (Per certificare che cosa, ogni quanto, fatta da chi, con i costi a carico di chi? A carico degli apicoltori?) il quesito, se utile, può essere posto diversamente.

Si propone di prevedere che l'apicoltore dichiari quali specie e sottospecie d'api ritiene di allevare nell'insieme della sua attività.

- I Servizi Veterinari sono abilitati a *“visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale”*.

Non è chiara la ragione per cui i Servizi Veterinari in generale possano visualizzare i dati degli apicoltori e degli apiari non di propria competenza territoriale.

Si propone di prevedere che i Servizi Veterinari siano abilitati a *“visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari di propria competenza territoriale”*.

Inoltre, ma non secondario, si segnala che nell'allegato C, il documento di accompagnamento che l'apicoltore scarica dalla BDA e che accompagna le cessioni/movimentazioni, sono presenti queste altre incongruenze:

- a. Si cita la cessione di “apiari”. Cosa s'intende? La cessione di più di un alveare? Il terreno su cui poggiano? Il “diritto” di posizionarli in un determinato sito?
- b. La movimentazione riguarderebbe solo il nomadismo e non l'attivazione/cessazione (anche temporanea) di un apiario come si intende in altre parti del manuale. Tutto ciò ingenera ulteriore confusione.
- c. In coda all'allegato C appare un' indefinita *“ATTESTAZIONE SANITARIA – da compilarsi nei casi previsti”*, a firma di un generico veterinario (ASL? Libero professionista?) di cui non si fa menzione, per spiegarne funzioni e modalità di compilazione, in nessuna altra parte del manuale operativo. Quindi chi deve averla? Chi la compila? Chi la firma? A che cosa serve? Come appare in BDN?

Infine si segnala che al controllo formale del testo è sfuggito, nell'allegato A, il riferimento per le autodichiarazioni alla legge 15 del 1968, abrogata nel 2000.

Nella certezza che abbiate potuto cogliere lo spirito propositivo di questa nostra comunicazione, inviata da una realtà associativa che crede fortemente e che vuole contribuire alla concretizzazione di un'efficiente e affidabile anagrafe apistica nazionale, contiamo che a tutto quanto segnalato possa essere posto rimedio urgente e adeguato in sede di revisione nella apposita sessione prevista della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Cordiali Saluti,

Novi Ligure, 10 febbraio 2014

Francesco Panella
Presidente Unaapi

